

Statuto

**"FONDAZIONE SVILUPPO
E CRESCITA - CRT"**



STATUTO "FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA - CRT"

Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 19 luglio 2016
ed approvato dalla Regione Piemonte in data 27 gennaio 2017

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (qui di seguito il Fondatore) viene costituita la Fondazione denominata

“FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA - CRT”

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede legale in Torino.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nell’ambito della Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3

SCOPO

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di collaborare allo sviluppo ed alla crescita del territorio di riferimento del Fondatore cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. Più precisamente essa si propone di promuovere l’accrescimento della capacità competitiva del sistema sociale di riferimento, sia favorendo la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, sia la capacità del territorio di riferimento di essere attrattore di competenze anche potenziali.

La Fondazione si prefigge altresì lo scopo di promuovere le azioni tese a liberare le potenzialità del sistema socio-economico nella prospettiva di favorire la capacità di competere nello scenario globale, attraverso la promozione del trasferimento tecnologico alle imprese ed il rafforzamento delle produzioni e dei servizi che presentino peculiarità riconoscibili nel territorio favorendo la capacità di creare sistemi.

Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione potrà, sia da sola che in collaborazione con altre Fondazioni ed istituzioni pubbliche e private:

a) favorire:

1. la diffusione e lo scambio della cultura scientifica e tecnologica e il successivo trasferimento al sistema delle imprese;
2. la valorizzazione dei talenti personali;
3. operazioni e interventi tesi a valorizzare il profilo ambientale - paesaggistico - artistico, culturale ed enogastronomico del territorio attraverso la valorizzazione e la creazione di sistemi di flessibilità per attrarre sul territorio di riferimento risorse umane e capitali finanziari;

b) finanziare, preferibilmente mediante il concorso di partners privati ed operazioni di partenariato pubblico privato iniziative coerenti e utili per il raggiungimento dei propri fini, di regola attraverso l’utilizzo di strumenti gestiti da operatori professionali.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo.

In ogni caso è espressamente precluso lo svolgimento di attività di impresa.

ARTICOLO 4

DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Essa può estinguersi unicamente per volontà del Fondatore o nei casi di legge.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario conferitole dal Fondatore con l'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate;
- dai beni mobili, immobili, contributi, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che le pervengano dal Fondatore o da terzi, a qualsiasi titolo, ma con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio di essa;
- dall'eventuale avanzo di gestione, salva diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6

ENTRATE

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo, elargizione, oblazione ed erogazione che pervenga alla Fondazione dal Fondatore e da terzi a qualsiasi titolo, ma senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8

ATTRIBUZIONI DEL FONDATORE

Spetta esclusivamente al Fondatore:

- a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare i Revisori dei Conti, di cui uno con funzioni di Presidente.

ARTICOLO 9

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Segretario Generale.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette membri, nominati dal Fondatore in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità mutuati dalla vigente normativa per le società di capitale per quanto applicabili, in possesso di comprovata esperienza nel settore del no profit e del Venture Philanthropy e preferibilmente con una presenza di soggetti non residenti nel territorio di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio ed i suoi componenti possono essere confermati. In occasione della prima composizione del Consiglio non si computano le frazioni di anno. Pertanto il Consiglio di Amministrazione in carica scadrà all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2016.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino alla scadenza del periodo di carica del Consiglio. Se però venisse a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione inizialmente nominati dal Fondatore, dovrà intendersi decaduto l'intero Consiglio e il Fondatore dovrà procedere all'integrale ricostituzione del Consiglio stesso. Resta salvo, nel frattempo, il disbrigo dell'ordinaria gestione da parte del Presidente del Consiglio uscente.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno quattro Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve pervenire, anche via e-mail e via telefax, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire, con le stesse modalità, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

La riunione può essere effettuata anche in tele o videoconferenza.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal Presidente.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale così come previsto ai successivi articoli 13 e 15.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, fermo quanto riservato al Fondatore in base all'art. 8.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, dei contributi, delle elargizioni, delle oblazioni, delle erogazioni;
- c) agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili;
- d) alla statuizione ed alla modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
- e) alla eventuale nomina e revoca di Comitati Scientifici ed Organizzativi ed alla determinazione delle modalità di funzionamento e dei relativi emolumenti;
- f) alla determinazione dell'indennità di carica e delle modalità dei rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed i Vice Presidenti e per il Collegio dei Revisori, nonché della retribuzione e delle modalità dei rimborsi spese per il Segretario Generale;
- g) all'approvazione dei progetti da finanziare e dei piani di attività;
- h) alle operazioni di investimento e di indebitamento utili al raggiungimento delle finalità istituzionali, inclusa l'assunzione di affidamenti bancari;
- i) all'assunzione, su proposta del Segretario Generale, dei necessari provvedimenti in tema di rapporti di collaborazione, sia di lavoro subordinato che autonomo e/o professionale, determinando la qualifica, le mansioni ed i corrispettivi da concordare con gli interessati;
- j) alle modifiche del presente statuto;
- k) alla definizione, d'intesa con il Fondatore, delle modalità per avvalersi delle strutture del Fondatore per l'esecuzione in tutto od in parte delle attività della Fondazione;
- l) all'eventuale partecipazione in enti e/o società, le cui attività risultino direttamente od indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- m) all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- n) a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione della Fondazione.

Fermi i poteri del Presidente di cui all'art. 13, il Consiglio di Amministrazione può attribuire a propri membri, al Segretario Generale, nonché a singoli dipendenti della Fondazione e del Fondatore,

poteri occorrenti al compimento di atti di ordinaria amministrazione, determinandone i limiti ed autorizzando il Presidente a rilasciare le necessarie procure. I soggetti muniti di tali poteri sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa, con cadenza almeno trimestrale, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE

Il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, sono nominati nel proprio ambito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione delle delibere di esso, assicura una corretta amministrazione della Fondazione, nomina e revoca procuratori speciali nell'ambito dei poteri attribuitigli o delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nomina avvocati o altri professionisti per rappresentare in giudizio la Fondazione ed assume qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone nella prima riunione successiva al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le medesime funzioni, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni, il Vice Presidente vicario, e nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'altro Vice Presidente e, di seguito, il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Agli effetti del presente comma si intende per più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente di tale organo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza del medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

ARTICOLO 14

REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dal Fondatore che li sceglie nell'ambito degli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità mutuati dalla vigente normativa per le società di capitale per quanto applicabili.

Esso svolge i compiti ed esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa per le funzioni di controllo di legalità e di controllo contabile delle società per azioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi e assume le sue deliberazioni a maggioranza assoluta.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Nel caso di sostituzione di componenti in corso di mandato, i nuovi nominati restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro tenuto, a cura dello stesso Collegio, nella sede della Fondazione e sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 15

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri membri, con durata della carica pari a quella del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

Il Segretario Generale:

- a) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto redigendo i relativi verbali;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle decisioni del Presidente, sottoscrivendo la corrispondenza e gli atti conseguenti e necessari compiendo ogni operazione di carattere amministrativo, con facoltà di riscuotere e quietanzare somme, assegni e mandati di pagamento;
- c) cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alle determinazioni del Presidente;
- d) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le operazioni non riservate specificamente a tale organo;
- e) provvede alla regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- f) provvede alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali.

ARTICOLO 16

DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione della Fondazione i beni residuali sono devoluti secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione a favore di enti che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione e, comunque, senza scopo di lucro. Qualora sia venuto a cessare il Fondatore, la devoluzione è fatta dall'autorità amministrativa di vigilanza a favore di un ente che abbia finalità analoghe a quelle indicate nell'art. 3.

ARTICOLO 17

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.



Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT

Via XX Settembre, 31 - 10121 Torino

Codice Fiscale 97692360015

www.sviluppoecrescitacrt.it